

**CIRCOLARE N. 65/2025**

**Parma, 17 dicembre 2025**

---

**SOCI**

**GIGETTO FURLOTTI**

Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**

Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**ANDREA PELLEGRINO**

Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO DELIETI**

Avvocato

**LUCA MONTALI**

Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**

Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANGELICA CISARRI**

Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**

Avvocato

**MARTA VITALI**

Consulente del Lavoro

**LETIZIA BELLINI**

Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**GERMANO ROSSI**

Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

---

**ASSOCIATI**

**FILIPPO MATTIOLI**

Avvocato

**FILIPPO CALLEGARO**

Avvocato

**DANIELA GABURA**

Dottore Commercialista

**FRANCESCA SANTINI**

Consulente del Lavoro

**SARA MAGNANI**

Dottore Commercialista

**LIZE PRENDUSHI**

Avvocato

**SARA FELISA**

Avvocato

**MASSIMO DELLI**

Consulente del Lavoro

---

**CONTATTI**

**PARMA, 43121**

Stradello Marche n.6,  
Tel.+39 0521 237578

**LANGHIRANO, 43013**

Via XX Settembre n.6,  
Tel.+39 0521 853 989

Mail: [info@studiofurlotti.it](mailto:info@studiofurlotti.it)  
Sito: [www.studiofurlotti.it](http://www.studiofurlotti.it)

**OGGETTO: Circolare Assonime sulle novità per la tracciabilità delle spese di trasferta e dei rimborsi dipendenti**

Con la circolare n. 26/2025 Assonime ha analizzato le novità introdotte in materia di tracciabilità delle spese di trasferta sostenute nel territorio nazionale, illustrandone il relativo l'impatto fiscale.

**Obbligo di tracciabilità dei pagamenti**

I rimborsi delle spese sostenute per le trasferte non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e sono deducibili per la società a condizione che i relativi pagamenti siano eseguiti mediante modalità tracciabili<sup>1</sup>.

L'obbligo riguarda specificamente i rimborsi analitici riferiti a vitto, alloggio e alle spese di viaggio e trasporto effettuate con taxi e ncc.

**Spese escluse dall'obbligo**

Non rientrano nel nuovo vincolo e possono continuare ad essere pagate anche in contanti, le spese per l'acquisto di servizi di trasporto effettuati con mezzi pubblici di linea (treni, aerei, autobus, traghetti, ecc.).

**Profili di incertezza in attesa di chiarimento**

**Imposta di soggiorno e pedaggi**

Sebbene Assonime ritenga che l'imposta di soggiorno e i pedaggi, debbano essere esclusi dall'obbligo di tracciabilità, in attesa di conferme ufficiali è consigliabile, ove possibile, utilizzare comunque strumenti tracciabili.

**Spese di parcheggio**

Assonime auspica un aggiornamento della prassi amministrativa, ferma alla C.M. 326/97, per consentire il rimborso analitico anche delle spese di parcheggio, superando l'attuale gestione forfettaria. Secondo l'Associazione, tali spese dovrebbero infatti essere rimborsabili se supportate da documentazione idonea (come uno scontrino o una ricevuta) che permetta di identificare inequivocabilmente il veicolo, il luogo e la data della sosta.

**Trasferte all'interno del comune**

Alla luce delle modifiche all'art. 51 del Tuir introdotte dal D.Lgs. 192/2024, che hanno eliminato il vincolo della documentazione del vettore (es. taxi o mezzi pubblici), Assonime ritiene che le indennità

---

<sup>1</sup> Si considerano modalità tracciabili i pagamenti effettuati con bonifico, carte, assegni e app collegate a conti correnti

chilometriche per l'utilizzo del mezzo proprio all'interno del territorio comunale non concorrono più alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Resta tuttavia condizione indispensabile la conservazione della documentazione interna (es. modulo di autorizzazione alla trasferta), dalla quale risulti in modo inequivocabile l'autorizzazione dell'azienda allo svolgimento dell'attività fuori sede. Si resta comunque in attesa di conferme ufficiali da parte dell'Agenzia.

**Decorrenza**

Secondo la circolare, i nuovi obblighi di tracciabilità non dovrebbero applicarsi ai rimborsi effettuati nel 2025 se riferiti a spese sostenute prima del 1° gennaio 2025.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Annalisa Ghillani